Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 16 settembre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1940-XVIII, n. 1250.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 589, concernente modificazioni del trattamento doganale della lana di acciaio, della scagliola e del crino vegetale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 589, concernente modificazioni del trattamento doganale della lana di acciaio, della scagliola e del crino vegetale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 agosto 1940-XVIII, n. 1251.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 663, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 663, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 agosto 1940-XVIII, n. 1252.

Norme transitorie concernenti il personale insegnante e le tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di trattenere in servizio, per l'anno scolastico 1940-41, il personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media e di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica che ne faccia domanda e che, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, dovrebbe essere collocato a riposo perchè compie, nell'anno solare 1940, il sessantacinquesimo anno di età.

Dalla possibilità di ottenere il mantenimento in servizio, ai sensi del presente articolo, sono esclusi coloro che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 2.

La facoltà di trattenere in servizio il personale direttivo e insegnante di cui al precedente articolo, si riferisce anche al personale stesso già trattenuto in servizio, a norma delle disposizioni dell'art. 11 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120.

Al personale che rimarrà in servizio per effetto del precedente comma, le disposizioni di cui all'art. 9 del citato R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, saranno applicate a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere collocato a riposo.

Art. 3.

La graduatoria suppletiva del concorso a cattedre di materie letterarie nei corsi inferiori dei ginnasi e degli istituti magistrali, bandito con decreto Ministeriale 20 ottobre 1938-XVI, è valida fino al 31 dicembre 1940-XIX.

Le cattedre assegnate ai vincitori dei concorsi banditi nel 1938, che si rendano vacanti per l'accettazione, da parte dei vincitori stessi, della nomina per effetto del concorso di cui al 1° comma del presente articolo, possono essere assegnate, entro il 31 dicembre 1940-XIX, ai candidati compresi nelle rispettive graduatorie suppletive.

Art. 4.

Per l'anno scolastico 1940-41 non saranno disposti trasferimenti su domande del personale di cui ai precedenti articoli nonchè del personale direttivo e insegnante delle scuole elementari. Potranno essere disposti trasferimenti soltanto per gravi ed urgenti motivi di servizio.

Le nuove nomine o promozioni ai rispettivi uffici saranno disposte, per l'anno scolastico 1940-41, con assegnazione provvisoria di sede.

Art. 5.

Il personale direttivo in prova nelle scuole secondarie di avviamento professionale, gl'insegnanti straordinari delle scuole ed istituti d'istruzione media e d'istruzione classica scientifica, magistrale, tecnica e artistica, e gl'insegnanti elementari straordinari, in servizio militare l'11 giugno

1940-XVIII o, posteriormente, durante le operazioni di guerra, completeranno la prova al loro ritorno alla direzione o all'insegnamento e saranno dichiarati stabili o promossi ordinari dalla data in cui avrebbero ottenuto la promozione se non avessero interrotto il proprio servizio.

Art. 6.

Coloro che sono stati nominati supplenti o incaricati nell'anno scolastico 1939-40 per qualsiasi posto nelle scuole di cui all'articolo 1, nelle scuole e istituti d'istruzione artistica e nelle scuole elementari e non hanno potuto assumere o tenere il posto per adempiere ad obblighi militari non di leva, hanno diritto alla valutazione dell'anno di supplenza o di incarico ai fini della partecipazione ai concorsi per i rispettivi posti di ruolo, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 7.

Sono esonerati da tutte le tasse per l'ammissione alle lezioni e agli esami dell'anno scolastico 1940-41 e per il conseguimento dei relativi diplomi, gli alunni delle scuole e degli istituti d'istruzione media e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, appartenenti a famiglia di disagiata condizione economica, il cui genitore a datare dall'11 giugno 1940-XVIII sia stato o sia in servizio militare.

Sono parimenti esonerati da tutte le tasse, soprattasse e contributi relativi all'anno accademico 1940-41 gli studenti delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario, appartenenti a famiglia di disagiate condizioni economiche, il cui genitore a datare dall'11 giugno 1940-XVIII sia stato o sia in servizio militare. Le somme per tasse, soprattasse e contributi non percepite dalle Università e dagli Istituti dell'ordine universitario in dipendenza della precedente disposizione di esonero saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 agosto 1940-XVIII, n. 1253.

Norme di adeguamento al personale insegnante delle disposizioni circa la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I professori straordinari degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, che non siano in possesso del requisito prescritto dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, ove completino con esito favorevole il periodo triennale di prova dopo il compimento del trentesimo anno di età, sono mantenuti in servizio con il grado di straordinario, salvo ad ottenere la promozione ad ordinario qualora entrino in possesso del requisito anzidetto.

Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, la promozione avrà decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal giorno in cui sarebbe stata attuata se il professore straordinario fosse stato in possesso del requisito sopra indicato.

Art. 2.

Per l'inclusione nell'elenco degli idonei all'ufficio di preside e di direttore e per la nomina a preside o direttore nei Regi istituti di cui al precedente art. 1, la condizione di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile.

Art. 3.

L'insegnante ordinario che, nei casi previsti dalle norme vigenti, ottenga il passaggio dal ruolo *B* al ruolo *A*, consegue nel ruolo l'inquadramento cui ha diritto in base al servizio prestato nel ruolo di provenienza, indipendentemente dall'età, ma non può, ove non abbia lo stato di coniugato o di vedovo, conseguire grado superiore al nono.

Art. 4.

Nei casi di regificazione di Istituti pareggiati, il personale direttivo e insegnante già in servizio in detti istituti, che si trovi nelle condizioni previste dalle norme vigenti per l'assunzione nei ruoli governativi, viene inquadrato nei ruoli stessi con il grado e con lo stipendio che gli sarebbero spettati se avesse percorso la sua carriera sin dall'inizio nei ruoli governativi e secondo le norme in vigore per gli insegnanti statali, comprese quelle stabilite dal R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

Art. 5.

Nei riguardi del personale insegnante, compresi gli assistenti e gli aiuti universitari assunti nei ruoli governativi a norma dell'art. 132 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, la valutazione dei servizi di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 749, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473, agli effetti della promozione di grado, è subordinata alla qualità di coniugato o di vedovo, secondo le limitazioni fissate dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

Art. 6.

Gli attuali presidi e direttori dei Regi istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, nel caso di restituzione al ruolo degli insegnanti, vengono inquadrati nel detto ruolo in base alla complessiva anzianità di servizio, a prescindere dallo stato di coniugato o di vedovo.

Art. 7.

I vincitori dei concorsi a cattedre universitarie, che non possiedano lo stato di coniugato o di vedovo, non possono ottenere la nomina se non dopo che abbiano, entro il biennio di validità della terna dei vincitori, contratto matrimonio.

Il secondo e il terzo graduato, che possiedano lo stato di coniugato o di vedovo, possono essere nominati prima di coloro che li precedono in graduatoria, qualora questi siano celibi.

Rimangono ferme tutte le altre norme vigenti in ordine alla procedura da osservarsi per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie.

Art. 8.

Gli attuali professori straordinari delle università e degli istituti superiori universitari, i quali non siano coniugati o vedovi, conseguono la nomina al grado di ordinario al termine del triennio di prova, secondo le norme vigenti, indipendentemente dal disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

Art. 9.

I vincitori dei concorsi a posti di direttore nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, banditi anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, i quali non abbiano conseguita la nomina perchè sprovvisti del requisito di cui all'art. 1 del citato decreto-legge, possono essere nominati in ruolo qualora, nel termine di un biennio dalla entrata in vigore della presente legge, contraggano matrimonio.
I vincitori che nel termine stabilito adempiranno la condizione di cui al precedente comma potranno essere nominati prima di coloro che li precedono nella graduatoria, qualora questi siano celibi.

Art. 10.

Per tutto quanto non è previsto nella presente legge, valgono le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 agosto 1940-XVIII, n. 1254.
Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso le Regie università e i Regi istituti universitari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 29 ottobre 1940-XIX, sono istituiti, presso le Regie università e i Regi istituti dell'ordine universitario, 38 nuovi posti di professore di ruolo.
I detti posti sono distribuiti nel modo indicato dall'annessa tabella.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Tabella dei posti di professore universitario di ruolo istituiti, a decorrere dal 29 ottobre 1940-XIX, in aggiunta a quelli contemplati dalla tabella D annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni.

Università e Istituti	Facoltà	Posti di ruolo
Bari	Giurisprudenza	1
	Agraria	1
Cagliari	Magistero	1
Firenze	Lettere e filosofia	1
	Scienze	2
	Magistero	1
Genova	Medicina e chirurgia	1
	Lettere e filosofia	1
Messina	Magistero	1
Milano	Giurisprudenza	1
	Scienze	1
Modena	Giurisprudenza	1
Napoli	Giurisprudenza	1
	Medicina e chirurgia	1
	Lettere e filosofia	1
Padova	Scienze	1
	Lettere e filosofia	1
Palermo	Giurisprudenza	1
Pavia	Scienze politiche	1
	Scienze	1
Pisa	Giurisprudenza	1
	Scienze	1
	Agraria	1
Roma	Scienze politiche	1
	Lettere e filosofia	2
	Scienze	1
	Medicina e chirurgia	1
	Architettura	1
	Ingegneria mineraria	1
	Magistero	1
	Giurisprudenza	1
Torino	Medicina e chirurgia	1
	Magistero	1
	Scienze	1
Torino (Regio Politecnico)	Ingegneria	1
Venezia (R. Istituto universitario di economia e commercio)	Economia e commercio	1

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 agosto 1940-XVIII.

Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Gian Gaetano Fogaccia, Enrico Endrich e Antonino Medas. — Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Elia Giorgetti e riconoscimento della medesima qualità ai fascisti Craighero Umberto, Lonzu Giovanni e Martino Offeddu.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Fogaccia conte Gian Gaetano, quale segretario federale di Misurata;

Visto il proprio decreto in data odierna con cui il fascista Fogaccia Gian Gaetano cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Misurata e viene nominato, in sua vece, il fascista Giorgetti Elia;

Visto il proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII, con il quale venne riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giorgetti Elia quale segretario federale di Grosseto;

Visto il proprio decreto in data odierna con cui il fascista Craighero Umberto viene nominato segretario federale di Grosseto;

Visto il proprio decreto in data odierna con cui il fascista Lonzu Giovanni viene nominato segretario federale di Cagliari in sostituzione del fascista Enrico Endrich al quale venne riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale con proprio decreto 11 marzo 1939-XVII per la carica di segretario federale di Cagliari;

Visto il proprio decreto in data odierna con cui il fascista Martino Offeddu viene nominato segretario federale di Sassari in sostituzione del fascista Medas Antonino al quale venne riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale con proprio decreto 11 marzo 1939-XVII per la carica di segretario federale di Sassari;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Fogaccia Gian Gaetano, Enrico Endrich e Medas Antonino decadono dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Il fascista Giorgetti Elia viene confermato nella carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di segretario federale di Misurata, cessando per la qualifica di segretario federale di Grosseto.

Ai fascisti Craighero Umberto, Lonzu Giovanni e Martino Offeddu è riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica, rispettivamente di segretario federale di Grosseto, di Cagliari e di Sassari.

Roma, addì 24 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3557)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 settembre 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della meccanica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della meccanica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Orlando Luigi è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Ciano Arturo a consigliere effettivo della Corporazione della meccanica in sostituzione del fascista Orlando Luigi, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ciano Arturo è nominato consigliere effettivo della Corporazione della meccanica quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria in sostituzione del fascista Orlando Luigi, deceduto.

Roma, addì 7 settembre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3573)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società di Assicurazione « La Paterna », con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società di Assicurazione « La Paterna » si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società di Assicurazione « La Paterna », con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Senatore Dino Perrone Compagni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3499)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima generale Refrattari Italiani, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima generale Refrattari Italiani, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima generale Refrattari Italiani, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Enrico Felicella.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3497)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Alfred Herbert, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Alfred Herbert si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Alfred Herbert, con sede a Milano è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Nino D'Aroma.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3496)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Fabbrica Italiana Veli e Tulli, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Fabbrica Italiana Veli e Tulli si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Fabbrica Italiana Veli e Tulli, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Tullio Cosma.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3498)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Minerali Metalli, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Minerali Metalli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Minerali Metalli, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Gerardo Locurcio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3511)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società Industriale Misuratori, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Industriale Misuratori, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Industriale Misuratori, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Luigi Amadori.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3514)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della ditta Lorilleux, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Lorilleux, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Lorilleux, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Giuseppe Pedalino.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3495)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939 XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 12 settembre 1940-XVIII, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1170, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

(3576)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Limitazione di prodotti contraddistinti da marchio di fabbrica

La Società Italiana Pirelli, anonima a Milano, titolare del marchio di fabbrica n. 52087 registrato il 25 ottobre 1935 al nome della I.A.C. Industria Articoli Caoutchouc a Tivoli, e compreso nell'elenco pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1936, n. 145, con dichiarazione del 21 marzo 1940 autenticata dal notaio dott. Teodoro Valagussa a Milano e presentata all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi il 26 luglio 1940 ha limitato i prodotti che il marchio stesso è destinato a contraddistinguere, rinunciando alla protezione di esso per quanto riguarda i prodotti seguenti: « autoprotettori di superficie e di immersione, loro parti, tessuti gommati protettivi contro gas e liquidi vescicatori, attrezzature di sollevamento e pompe per palombari, vasche salvagente per sommergibili ».
In conseguenza la lista dei prodotti che detto marchio è destinato a contraddistinguere resta limitata come segue: « maschere antigas, campali, industriali e per popolazione civile, loro parti ed accessori, maschere antigas foniche e ottiche e registratori per alte quote, loro parti ed accessori. Prodotti adsorbenti per gas e vapori, carboni attivi granulari e in polvere, apparecchi rilevatori per ossido di carbonio, capsule per rigenerazione aria, materiale per palombari, elmi, scafandri, vestiario, cappucci salvagente, materiale subacqueo e tutti i prodotti per la salvezza della vita umana, in terra, aria e mare ».

Il direttore: ZENGARINI

(3523)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trento

Con R. decreto 9 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1940-XVII, registro 17, foglio 331, il sig. cav. Ernesto Farina è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trento per il quadriennio 17 agosto 1940-XVIII-16 agosto 1944-XXII.

(3500)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza

Con R. decreto 9 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1940-XVIII, registro 17, foglio 332, il sig. rag. Giuseppe Borella è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza per il quadriennio 12 agosto 1940-XVIII-11 agosto 1944-XXII.

(3501)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 settembre 1940-XVIII - N. 188

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	451,25
Argentina (Peso carta)	—	4,58
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	47,70	45,13
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7979
Romania (leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50 % (1906)	74,575
Id. 3,50 % (1902)	71,625
Id. 3 % lordo	52,40
Id. 5 % (1935)	94,05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	73,275
Id. Id. 5 % (1936)	95,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,93
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,40
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,30
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,10
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,10

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Montesarchio (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 11 ottobre 1939-XVII, col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Montesarchio, con sede in Montesarchio, ed il sig. Amaranto Massimi è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal sig. Amaranto Massimi, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. Alberto Supino è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Montesarchio, con sede in Montesarchio (Benevento), con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del sig. Amaranto Massimi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3525)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto 18 luglio 1940-XVIII, n. 20802-*bis*, col quale il dott. Scaglione Calcedonio veniva nominato ufficiale sanitario nel Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Mortara;

Vista la rinuncia a tale nomina inviata dal dott. Scaglione per tramite del podestà di Lercara Friddi con podestarile 24 luglio 1940-XVIII, n. 4329;

Ritenuto che in seguito ad interpellazione fatta con prefettizia 9 agosto 1940-XVIII, n. 24456, per tramite del podestà di Alberona anche il secondo graduato dott. Ruggiero Francesco ha dichiarato di rinunciare alla nomina del Consorzio di Mortara come da diretta comunicazione 23 agosto detto dello stesso dottor Ruggiero;

Che pertanto occorre procedere alla nomina del candidato dichiarato idoneo che segue in graduatoria il dott. Ruggiero ed abbia dichiarato di concorrere per la sede di Mortara;

Visti gli articoli 36, comma 4, e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del dott. Ruggiero Francesco è nominato ufficiale sanitario nel Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi di Mortara il dott. Miceli Alfredo, domiciliato in S. Caterina Albanese (Cosenza).

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio e decorre dal 30 settembre 1940-XVIII termine entro il quale l'ufficiale sanitario dovrà assumere servizio.

L'ufficiale sanitario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine predetto, è dichiarato dimissionario.

Nel caso in cui il detto ufficiale sanitario, per giustificato motivo, assuma servizio in ritardo, la nomina decorre, agli effetti economici e del periodo di esperimento, dal giorno dell'effettiva assunzione in servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti nell'art. 23 del citato regolamento 11 marzo 1935, n. 281.

Pavia, addì 5 settembre 1940-XVIII

Il Prefetto.

(3537)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.